



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

MARINA MILITARE

E

**L'ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI
(AGESCI)**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Marina Militare Italiana (nel seguito denominata “M.M.”), con sede legale in Roma, Piazza della Marina, n. 4 (Codice Fiscale 80234970582), PEC maristat@postacert.difesa.it, nella persona del Capo di Stato Maggiore delle Marina, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino,

E

L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) con sede in Roma, Piazza Pasquale Paoli n.18, codice fiscale 80183350588, PEC agesci_nazionale@pec.it, nelle persone dei Presidenti del Comitato nazionale, Roberta Vincini e Francesco Scoppola,

(M.M. e AGESCI nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”).

VISTI:

- l’art. 43 della L. n. 449/1997 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività”
- il D.lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento UE N. 2016/679 “Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018;
- la L. n. 448/01 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, relativamente alla disciplina sull’istituzione di organismi collegiali;
- la Legge 3 agosto 2007, n. 124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, modificata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 133. Sul Segreto di

Stato, inoltre vds. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 luglio 2011, “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate”; il DPCM 6 novembre 2015, “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”; il DPCM 2 ottobre 2017, n. 3, Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva;

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), art. 3, c. 59, nonché la discendente determinazione interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2008 (Parere UPPA n. 23/08), che stabiliscono il divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di sottoscrivere polizze assicurative per la copertura di eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riguardo all’art. 53, relativo alla “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, con particolare riguardo all’art. 47, relativo alla modalità di comunicazione telematica tra P.A. e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dal TUOM concernente le disposizioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n. 78/10 convertito con L. n. 122/10, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;
- il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, e in particolare l’art. 15 sul “Segreto d’Ufficio”, così come modificato dall’art. 28 della citata L. 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.I. n. 162/12, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l’arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10”;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010 recante la disciplina

della Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex articolo 15 della legge nr. 241/90;

- le Circolari di PERSOMIL, volte a impartire disposizioni in materia di attività extraprofessionali, M_D GMIL 04 0396572 del 31/07/2008, M_D GMIL 1 III 7 5 0137861 del 14/05/2013, M_D GMIL 0812497 del 11/02/2014, M_D GMIL 0959267 del 03/06/2014;
- la Direttiva SMD-F-013 “Direttiva concernente le modalità e le procedure per l’attribuzione a Difesa Servizi S.p.A. delle attività di gestione economica di beni e servizi resi dall’A.D. e relativa gestione”;
- la pubblicazione SMM I20/UEU “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare” che contempla – nell’allegato alla Direttiva - specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la pubblicazione SMM-GEN-025 ed. maggio 2022 “Direttiva sugli Accordi”;
- lo Statuto vigente dell’AGESCI;
- la Strategia dell’UE per la Sicurezza Marittima e relativo Piano d’Azione adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2014 per l’intero settore marittimo;

PREMESSO CHE:

1. l’AGESCI è un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, attraverso l’educazione non formale, alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi. I principi fondamentali propri dello scautismo, sono proposti attraverso un modello educativo che vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla "cittadinanza attiva" ed è attento a riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani.

Lo scautismo in ambiente marino/fluviale/lacustre è una delle molte forme di attività che gli appartenenti all’AGESCI possono sperimentare lungo il cammino scout. Con la manutenzione delle imbarcazioni, con l’apprendimento dell’arte marinai, con la navigazione e con i salvataggi, la proposta dell’attività in acqua oltre a possedere una particolare attrattiva per i ragazzi che la vivono, al tempo stesso favorisce la formazione

del carattere arricchendo la proposta del metodo scout con ulteriori attività pratiche utili alla crescita individuale. Lo scautismo nautico può inoltre stimolare i ragazzi nella scelta di professioni marittime trasmettendo alle giovani e ai giovani, oltre ad una necessaria conoscenza del mare, le migliori caratteristiche del marinaio: l'abilità, l'intraprendenza, il coraggio, il rispetto dell'ambiente, degli altri e delle regole;

2. la Marina Militare, in relazione al fatto che:

- il mare svolge un ruolo centrale per le popolazioni: esso influenza direttamente ed indirettamente la maggior parte degli aspetti della vita quotidiana. La globalizzazione dell'economia e della sicurezza ha creato una reale interdipendenza di Paesi geograficamente lontani, il cui elemento di continuità è rappresentato dal flusso globale di merci e risorse energetiche via mare;
- per l'Italia - nazione a forte connotazione marittima - il mare è l'elemento fondamentale da cui dipendono significativamente la propria sicurezza, l'economia, la prosperità ed il cui libero uso deve essere garantito, prevenendo e contrastando efficacemente tutti i rischi e le minacce presenti;
- il *cluster* marittimo è destinato a svolgere un ruolo cruciale per la creazione di posti di lavoro e il rilancio dell'economia nella nazione;
- in tale scenario, la difficoltà maggiore è rappresentata dalla generale inconsapevolezza nell'opinione pubblica dell'importanza della dimensione marittima per la prosperità e la sicurezza nazionale: appare quindi opportuno realizzare una politica di informazione e formazione mirata ad una vera e propria rivalutazione del ruolo dell'ambiente marittimo;
- la strategia dell'Unione Europea per la Sicurezza Marittima sostiene la coerenza tra le diverse politiche e strategie settoriali e rafforza in misura significativa il legame fra gli aspetti della politica marittima dell'UE e della cooperazione civile - militare. Gli obiettivi di tale strategia prevedono uno sviluppo coerente delle politiche specifiche - anche del mondo accademico - ed una risposta europea alle sfide in campo marittimo;

è da sempre impegnata a promuovere tutte quelle attività volte a:

- sviluppare l'impegno civico e sociale dei giovani attraverso la condivisione di programmi ed attività tese a valorizzare il concetto di bene comune, con lo scopo di avvicinare i giovani stessi alle Istituzioni pubbliche ed alla cultura della responsabilità

e della conoscenza;

- suscitare nei giovani l'interesse e la passione per il mare e per le attività ad esso correlate.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 92, comma 1, e comma 2, lettera p), del D. Lgs. n. 66/2010 *Codice dell'Ordinamento Militare* dispone che le Forze armate ... *omissis*... forniscano il proprio contributo nei campi della pubblica utilità...”;
- La M.M. e l'AGESCI hanno già avviato da anni proficue e consolidate cooperazioni e, pertanto, con il presente atto intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione contenente le linee guida per sviluppare sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti d'istituto, allo scopo di prevedere – nel breve e lungo periodo – una collaborazione di carattere educativo e formativo, che potrà favorire senza maggiori oneri, l'innovazione delle rispettive organizzazioni e migliorare la qualità dei servizi reciprocamente prestati;
- La M.M. e l'AGESCI convengono sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune interesse nei campi della formazione, dell'istruzione, dell'educazione e della crescita dei giovani cittadini, del cluster marittimo, della cultura del mare, dello sport, della marittimità e della sicurezza marittima, della tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salvaguardia del patrimonio marino e marittimo coniugando un consolidato ruolo formativo dei giovani alle carriere nazionali ed internazionali ad un'irrinunciabile sensibilità per l'interesse nazionale nella dimensione marittima;
- l'art. 43 L. 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività;
- il quadro normativo vigente impone la necessità di realizzare sinergie tra soggetti istituzionali e locali, al fine di promuovere interventi efficaci ed efficienti e di contenere le relative spese,
- La M.M. e l'AGESCI hanno comune interesse a:

- perseguire obiettivi comuni in pieno spirito di collaborazione;
 - trasmettere un modello esistenziale basato sui principi dell'etica, della solidarietà, dell'amore per lo sport e del mare e sul rispetto dell'ambiente;
 - sviluppare i legami di colleganza ideale fra il personale in servizio della Marina Militare e gli appartenenti all'AGESCI;
 - creare sinergie fra l'attività dell'AGESCI e quelle di altri Enti o Organismi comunque collegati alla Marina Militare;
 - promuovere l'ambiente acqua come ambiente educativo per tutti, luogo di incontro con sé stessi e con gli altri dove sperimentare protagonismo e responsabilità;
 - promuovere la cultura del servizio verso il prossimo e la comunità.
- Il quadro normativo vigente impone la necessità di realizzare sinergie tra soggetti istituzionali e locali, al fine di promuovere interventi efficaci ed efficienti e di contenere le relative spese;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto)

La M.M. e AGESCI, nel rispetto dell'Ordinamento italiano e delle Convenzioni internazionali e dei principi organizzativi interni delle Parti contraenti, nonché delle funzioni istituzionali e delle competenze a ciascuna delle Parti assegnate, concordano di intraprendere un'azione comune mirata

all'avvio di una cooperazione per i fini educativi e formativi mediante misure tese a realizzare un ottimale e sinergico livello di collaborazione ispirato a principi e linee programmatiche di comune interesse.

In particolare la M.M. persegue la diffusione nei confronti delle giovani generazioni della cultura marittima, della marittimità quale tratto fondante del nostro Paese, nonché del rispetto e della tutela dell'ecosistema marino. L'AGESCI che persegue alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, ispirato a principi di "cittadinanza attiva" (autoeducazione e senso di responsabilità).

Le parti nel considerare i rispettivi patrimoni valoriali quali coerenti e "contigui", intendono intraprendere future azioni congiunte e sinergiche negli ambiti sopra indicati, ispirando la collaborazione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità che devono, comunque, guidare l'azione amministrativa, in un'ottica di mutua collaborazione potenziale e parziale fruizione anche pubblica degli stessi.

Art. 3 **(Obblighi delle Parti)**

Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano reciprocamente a collaborare senza alcun fine di lucro, senza alcun onere di spesa aggiuntivo e nell'ambito delle proprie attività istituzionali, attraverso:

- l'elaborazione e la realizzazione di attività e progetti di cooperazione nei settori di comune interesse;
- lo scambio reciproco di competenze ed esperienze;
- la collaborazione attiva nel campo delle politiche giovanili;
- l'educazione non formale dei giovani e la loro partecipazione alle attività, sia all'interno della vita associativa sia all'interno della comunità sociale, al fine di aumentare la padronanza, il senso di protagonismo e la responsabilità;
- l'organizzazione di conferenze, di dibattiti e di eventi culturali attinenti al mare; l'organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo;
- l'organizzazione di temporanei imbarchi o di uscite in mare;

- l'utilizzo degli spazi addestrativi della Marina Militare per l'allestimento e l'organizzazione di campi scout;
- l'organizzazione di corsi/lezioni relativi a:
 - o carteggio;
 - o primo soccorso;
 - o cultura/arte marinaresca;
 - o meteorologia;
 - o astronomia;
 - o nautica;
 - o canoa/kajak/canottaggio/vela;
- l'organizzazione di visite guidate alle Unità navali e alle strutture logistiche della Marina Militare;
- utilizzo da parte degli appartenenti all'AGESCI delle imbarcazioni e delle strutture assegnate alle sezioni veliche/sportive della MMI, secondo le modalità che verranno dettagliate nelle relative intese tecniche.

Art. 4

(Accordi attuativi discendenti)

Le Parti:

- si impegnano ad elaborare una comune programmazione delle attività e a regolare con successivi e specifici accordi gli aspetti organizzativi, gestionali, assicurativi ed economici di dette attività, dalla quali non dovranno discendere oneri - a nessun titolo - per il bilancio della Marina Militare. In caso contrario, le attività rese dalla Marina Militare dovranno essere oggetto di specifici atti esecutivi - corredati delle relative schede finanziarie di quantificazione degli oneri da porre a carico della AGESCI - rivolti a disciplinare compiutamente i rapporti e il ristoro degli oneri sostenuti dalla Forza Armata;
- si obbligano ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte operante nelle

attività oggetto del presente accordo;

- stabiliscono che i rispettivi dipendenti e associati, che si trovino presso una sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso nel rispetto anche delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, potranno essere chiamati a sottoscrivere e rispettare eventuali comunicazioni predisposte dalla Parte ospitante. Il personale della Parte inviante sarà altresì tenuto al rispetto delle norme afferenti la tutela del segreto ed agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di natura classificata e non di cui verranno a conoscenza durante l'eventuale permanenza delle strutture e/o a bordo di Unità della Marina Militare.

Art. 5

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Il presente Accordo ha efficacia esclusivamente per le prestazioni di cui ai precedenti articoli. Ulteriori attività e/o iniziative diverse da quelle regolamentate dall'Accordo medesimo, nonché le modifiche e/o le integrazioni dello stesso dovranno essere regolamentate mediante specifica intesa scritta tra le Parti. Inoltre:

- il personale di una delle Parti che sia eventualmente chiamato a svolgere attività presso la sede dell'altra Parte sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché ad osservare le prescrizioni vigenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
- il personale potrà essere edotto delle prescrizioni vigenti a mezzo di appositi documenti informativi predisposti dalla Parte ospitante ed, eventualmente, chiamato a sottoscriverli per conoscenza e accettazione;
- dovrà inoltre, essere necessariamente redatto e sottoscritto dalle Parti un documento di cooperazione e di coordinamento nell'attuazione degli interventi e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro ed informazione sui rischi interferenziali come stabilito dal, l art. 26 comma 2) del D. Lgs. 81/2008;
- a tal fine, il documento di cui al comma 3 sarà predisposto e condiviso nei contenuti generali

comuni a fattori comune e successivamente integrato e particolareggiato a cura dei datori di lavoro o dirigenti preposti con i rischi sito-specifici ove si svolgono le attività, in osservanza delle disposizioni dell'art. 26, comma 3 ter del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6

(Attività mediatica)

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno rivolte, in particolare, a favorire, reciprocamente, la promozione dell'immagine, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti si impegnano a designare e comunicare alla controparte i nominativi dei propri referenti per le attività di comunicazione.
2. La divulgazione di nomi, informazioni e foto relative ai minori sarà concordata dalle Parti nel rispetto sia delle normative in vigore a tutela dei minori nonché della *privacy* degli stessi.

In particolare, con riguardo ai minori coinvolti nelle attività disciplinate dal presente accordo, l'AGESCI si impegna a garantire che i genitori degli stessi abbiano provveduto a sottoscrivere, prima dell'eventuale accesso a bordo dell'Unità e/o ingresso in apprestamenti della Marina Militare, una dichiarazione liberatoria tesa ad:

- autorizzare le Parti a realizzare/archiviare video, fotografie o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine e la voce del proprio figlio/a nel corso dell'attività oggetto del presente accordo, nel rispetto del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - informare i dichiaranti che:
 - tali immagini potranno essere pubblicate su riviste, libri, siti internet e potranno essere utilizzate durante seminari/convegni o nel corso di altre iniziative promosse dalle Parti per le finalità oggetto del presente accordo;
 - nessuna pretesa di carattere economico potrà essere avanzata dai dichiaranti per l'uso del suddetto materiale.
3. Le Parti esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 7
(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo che l'evento dannoso sia stato cagionato dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8
(Copertura assicurativa)

1. Il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Accordo presso i locali dell'AGESCI o della M.M. dovrà essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. A tal fine ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che:
 - sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, qualunque sede dell'altra Parte, ivi inclusi, per la M.M., i mezzi aeronavali;
 - svolgerà attività sportivo/ricreativa presso i centri sportivi e le sezioni veliche della Parte ospitante, avvalendosi delle attrezzature ginniche e delle imbarcazioni ivi presenti.
2. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'A.D. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 9
(Riservatezza)

È reciproco obbligo delle Parti il rispetto del trattamento e della custodia dei dati e/o delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs.196/2003. In particolare:

- le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati dell'attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza;
- il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere applicato a tutte le attività svolte in forza del presente Accordo;

- ove la collaborazione comporti un rischio di compromissione della riservatezza dei dati, le attività dell'Accordo dovranno essere limitate al livello “non classificato”.

Art. 10
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal GDPR Reg. UE 2016/679 Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018. Inoltre:

- ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzare in alcuna forma, anche parziale, i risultati delle attività svolte in comune senza il preventivo ed espresso assenso dell'altra Parte, fatto salvo l'assolvimento degli obblighi di legge previsti;
- gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo permangono successivamente alla cessazione dei rapporti tra le Parti;
- le Parti si impegnano, altresì, a far rispettare al personale, di cui a qualsiasi titolo si avvalga, la massima riservatezza sui dati, sui risultati dell'attività e sullo sviluppo delle iniziative oggetto del presente Accordo di cui il predetto personale sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza;
- le Parti, infine, si impegnano a sensibilizzare il personale sulla permanenza dei predetti obblighi di riservatezza anche successivamente al cessare del rapporto di lavoro o collaborazione a qualsiasi titolo instaurato.

Art. 11
(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo, il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere

preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

2. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Art. 12

(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D, partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti alla sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso, nell'ambito della collaborazione le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.
2. È facoltà dell'Amministrazione militare interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando, a suo insindacabile giudizio, la condotta della controparte sia valutata difforme dagli impegni assunti in forza del precedente comma.
3. Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 13

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. Tutta la documentazione e le informazioni messe a disposizione delle Parti, per lo svolgimento delle singole attività di collaborazione, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte autrice.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi legati all'attività oggetto di collaborazione e a non divulgarle verso terzi senza preventiva

autorizzazione.

- 3 Tutto il materiale ed i documenti prodotti nel corso delle attività concordate rimangono nella esclusiva disponibilità delle Parti. Queste si impegnano a non consegnare a terzi o divulgare i materiali ed i documenti prodotti senza la preventiva autorizzazione della controparte, fatto salvo il diritto di divulgazione da parte dell'Amministrazione militare per i propri fini istituzionali.
- 4 Il compendio normativo per la tutela della documentazione classificata dovrà essere applicato alla totalità delle attività generate dal presente Accordo.

Art. 14

(Uso del logotipo/logo istituzionale)

1. Esclusivamente nell'ambito delle attività del presente Accordo ed, eventualmente, in quelle dei discendenti Accordi attuativi, le parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, il logotipo/logo istituzionale di rispettiva proprietà. In nessun caso, sarà consentito l'utilizzo del logotipo/logo istituzionale per la promozione e sviluppo di attività aventi fini di lucro.
2. Nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell'utilizzo del logotipo/logo istituzionale, le Parti si impegnano a salvaguardare l'immagine dell'altra parte ed ad osservare le prescrizioni vigenti e gli impegni assunti.
3. L'autorizzazione all'utilizzo del reciproco logotipo/logo istituzionale non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà e/o concessione in favore dell'utilizzatore di diritti di qualsivoglia altra natura. Le Parti dichiarano che l'utilizzo del logotipo/logo istituzionale, senza la preventiva autorizzazione della controparte e/o in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà ritenuto abusivo.

Art. 15

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.
2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione alle altre, che procederanno alle valutazioni del caso.

3. Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16

(Referenti per l'attuazione dell'Accordo)

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.
2. Il Referente dell'Accordo per l'AGESCI è individuato nella persona dei Presidenti *pro tempore* dell'AGESCI stessa.
3. Il Referente dell'Accordo per la M.M. è individuato nel il Sottocapo di Stato Maggiore *pro tempore*.

Art. 17

(Durata, rinnovo e recesso)

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha una durata di tre anni prorogabili per un successivo triennio, previa formulazione di richiesta scritta di una delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza naturale e successiva accettazione della controparte, da formalizzarsi entro il periodo di vigenza dell'Accordo con atto scritto, dal quale si evinca l'avvenuto accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rinnovo.
2. È esclusa qualunque forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Art. 18

(Modifiche all'Accordo)

Le Parti, per mutate esigenze, potranno concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo --_.

Per l'Amministrazione militare sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dello Stato Maggiore Marina.

Art. 19
(Divieto di cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente, né parzialmente a pena di nullità della cessione.

Art. 20
(Comunicazioni)

Per qualsiasi comunicazione inerente il presente Accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia.

Art. 21
(Risoluzione)

L'Accordo potrà essere risolto per mutuo consenso in forma scritta ovvero per manifestazione unilaterale di volontà nel caso in cui una delle parti non adempia agli obblighi da esso derivanti.

Art. 22
(Oneri finanziari e Costi)

1. Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.
2. Gli eventuali accordi attuativi discendenti e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione degli stessi, dovranno rispettare i medesimi criteri, ai sensi della normativa vigente nonché previo interessamento di Difesa Servizi S.p.a. qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 23
(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Eventuali controversie riguardo l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione tra le Parti. Nel caso non fosse trovata una soluzione concordata, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 24
(Registrazione)

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 ss.mm.ii.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 25
(Firma)

Il presente Accordo sarà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L. 241/90, a pena nullità dello stesso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, 02/11/2022

per AGESCI

prof.ssa Roberta Vincini

dott. Francesco Scoppola

Presidenti del Comitato nazionale

per la Marina Militare

Il Capo di Stato Maggiore

Amm. Sq. Enrico CREDENDINO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI